

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2017

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). (17A03431)

(GU n.119 del 24-5-2017)

Allegato

Regolamento di organizzazione e funzionamento
della Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa o Ente), ivi comprese l'assunzione, la crescita, la valutazione e la formazione del personale.

Art. 2.

Principi e valori

1. La CSEA svolge la propria attivita' nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ispirandosi ai valori di lealta', imparzialita', indipendenza, riservatezza e diligenza espressi nel Codice etico di cui al successivo art. 10.

2. La CSEA opera altresì nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela dei dati personali, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di prevenzione della corruzione, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza.

Art. 3.

Uffici e personale

1. La dotazione organica della CSEA e' individuata in 60 unita', di cui tre appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore generale.

2. Gli uffici della Cassa sono organizzati, su proposta del direttore generale, con deliberazione del Comitato di gestione, approvata dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorita').

3. Il piano di assunzioni e' deliberato dal Comitato di gestione, su proposta del direttore generale e viene eseguito attraverso selezioni pubbliche, per titoli ed esami, di cui al successivo art.

7.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, puo' essere utilizzato, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1, in assegnazione temporanea, personale appartenente all'Autorita' per progetti afferenti alle attivita' di interesse della stessa, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche' personale proveniente dalle societa' istituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e dell'art. 4, comma 1, dell'art. 5, comma 1, dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.

5. I responsabili delle unita' organizzative di primo livello della CSEA sono nominati con deliberazione del Comitato di gestione, su proposta del direttore generale.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, dello Statuto, le modalita' di cessione del contratto saranno definite nel rispetto del codice civile e del contratto collettivo nazionale del settore elettrico. I piani delle assunzioni, sin dalla prima applicazione, sono deliberati dal Comitato di gestione, su proposta del direttore generale, individuando i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti e delle funzioni della Cassa ed in coerenza con le necessita' organizzative, tecniche e gestionali.

7. La Cassa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, puo' stipulare accordi, convenzioni, contratti con enti pubblici, nonche' conferire incarichi per lo svolgimento di attivita' che non possono essere realizzate con le professionalita' gia' presenti in organico.

Art. 4.

Direttore generale

1. La Cassa si avvale di un direttore generale. Il direttore generale e' nominato dal Comitato di gestione, con l'approvazione dell'Autorita', per un periodo di durata non superiore a cinque anni. L'incarico puo' essere revocato ove venga meno il rapporto fiduciario tra il Comitato di gestione e il direttore generale.

2. Il direttore generale e' responsabile del funzionamento dell'Ente, e' preposto alla direzione ed al controllo delle attivita' degli uffici della CSEA ed esercita i poteri di spesa relativi.

3. Il direttore generale, sulla base delle istruttorie condotte dagli uffici, formula le proposte di delibera e, per le materie di sua competenza, predispone la relativa documentazione ai fini dell'approvazione del Comitato di gestione. Le proposte sono illustrate dal direttore generale in sede di Comitato.

4. Il direttore generale e' responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Comitato di gestione cui fornisce adeguata e tempestiva informazione.

5. Il direttore generale nomina i responsabili delle unita' organizzative di secondo livello ed assegna le singole risorse umane agli uffici in base alle professionalita' ed alle competenze ed alla luce delle esigenze dell'organizzazione.

6. Il direttore generale attua le politiche di incentivazione e promozione del personale dipendente, nel quadro dei principi e dei criteri definiti annualmente dal Comitato di gestione, sentiti i responsabili delle singole unita'.

Art. 5.

Dirigenti

1. I dirigenti sono responsabili della organizzazione e della gestione delle risorse umane, strumentali e, ove previsto, finanziarie, oltre che dei risultati delle attività degli uffici cui sono preposti.

2. Il direttore generale esercita funzioni di coordinamento e di controllo nei confronti dei dirigenti ed assegna loro gli obiettivi.

Art. 6.

Relazioni sindacali

1. La CSEA stipula accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto della normativa vigente in materia e del contratto collettivo nazionale del settore elettrico.

Art. 7.

Selezione del personale

1. La ricerca e la selezione del personale si conformano a criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, secondo procedure deliberate dal Comitato di gestione su proposta del direttore generale.

2. Le procedure di selezione del personale sono avviate con la pubblicazione di un avviso sul sito internet della CSEA contenente il profilo ricercato ed il relativo livello d'inquadramento.

Art. 8.

Formazione

1. La CSEA riconosce valore strategico alla formazione del personale sia per favorire la crescita professionale dei lavoratori, sia per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La CSEA promuove ed attua interventi specifici di formazione secondo i propri fabbisogni formativi.

Art. 9.

Principi in tema di gestione, crescita e valutazione del personale

1. La gestione, la crescita e la valutazione del personale della CSEA sono improntate alla valorizzazione delle competenze e della professionalità, dei comportamenti proattivi, collaborativi, del merito e alla responsabilizzazione personale.

2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 1 ed in funzione delle esigenze gestionali, la CSEA adotta un sistema di valutazione dei dipendenti.

3. Le valutazioni, necessarie ai fini dell'attuazione delle politiche di incentivazione e promozione della CSEA, sono effettuate dal direttore generale, sentiti i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

Art. 10.

Codice etico

1. La Cassa si dota di un proprio Codice etico, adottato con delibera del Comitato di gestione.

2. Gli organi della Cassa, il direttore generale, il personale

dipendente ed i collaboratori della Cassa sono tenuti al rispetto del Codice etico adottato dal Comitato di gestione.

3. La Cassa istituisce un Garante del Codice etico, per il controllo circa l'osservanza del Codice medesimo.